



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

04-06-2024

**Oggetto:** Ricovero di minore in comunità - approvazione nuovo schema di convenzione da stipulare con la Comunità Alloggio per minori "La Farfalla" .  
Assegnazione somme alla Responsabile dell'Area

L'anno duemilaventiquattro il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO  
Con inizio alle ore 13:40 , nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza la Sig.ra Carmelita MARCHELLO

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>Marchello Carmelita</b>	Sindaco	X	
<b>Fiore Salvatore Vittorio V.</b>	Sindaco-Ass. anziano	X	
<b>Interdonato Armando</b>	Assessore	X	
<b>Pantano Salvatore</b>	Assessore		X
<b>Di Bella Gianluca Antonino</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale , dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

## AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIO CULTURALE

Nr. Ord. Della proposta 131

Li 08-06-2024

Oggetto: Ricovero di minore in comunità - approvazione nuovo schema di convenzione da stipulare con la Comunità Alloggio per minori "La Farfalla". Assegnazione somme alla Responsabile dell'Area

### RELAZIONE

**PRESO ATTO** che il Tribunale per i Minorenni di Messina, con decreto nr. 12/2023 – Cron. 103/2024 del 18.01.2024 ha confermato il decreto emesso in data 20.06.2023 ( n.1053/2023 Cron.);

**RILEVATE** le motivazioni che hanno condotto il Tribunale per i Minorenni a confermare l'affidamento del minore (omissis) al Servizio Sociale *con l'ulteriore mandato di: curare l'inserimento del minore (omissis) in struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze complessive;.....(omissis);*

**VISTO** il D.D.G. n. 993 del 07.05.2024 della Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali:

- art. 1 di revoca del D.R.S. n. 897 del 22.05.2015 di iscrizione al n. 4142 dell'Albo regionale – Sezione "Minori" Tipologia "Comunità Alloggio" della Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, Via degli Studi 32 e sede operativa in Piraino Via Convento;
- art. 2 di cancellazione, con decorrenza dalla data del decreto, della Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, Via degli Studi 32 e sede operativa in Piraino Via Convento, dal n. 4142 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della L.R. 22/86 – Sezione "Minori" Tipologia "Comunità Alloggio";

**VISTO** il D.D.G. n. 970 del 06.05.2024 della Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali,

- art. 1) che autorizza il Consorzio Sociale Insieme, ai sensi della L.R. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale – Sezione "Minori" Tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa, sita in Piraino, via Convento, s.n.c. e per una ricettività di n. 10 unità;
- art. 2) l'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito Istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
- art.3) entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'Ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86.

**RITENUTO** opportuno, alla luce della relazione dell'assistente sociale, agli atti prot n. 6105 del 24.05.2024, e altresì della nota di aggiornamento sul minore da parte della Comunità, agli atti prot. n. 6216 del 28.05.2024, che il percorso comunitario del minore proceda, senza soluzione di continuità, all'interno della stessa struttura;

**VISTO CHE**, ai sensi degli art. 16 e 17 della Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986, di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri in Comunità Alloggio sezioni minori, come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14 giugno 2000 emanata dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

**CONSIDERATO** che la suddetta Legge Regionale agli artt. 20 e 23 dispone che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, non gestiti direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge, nella specifica sezione e tipologia oggetto della prestazione richiesta;

**VISTA** la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 22 commi 2 e 4, prevede che la prestazione di che trattasi costituisce livello essenziale di assistenza, erogabile sotto forma di servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla legge;

**VISTO** il D.D.G. n.307/S8 del 20.02.2024 con cui la Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali art.1 : le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per l'anno 2024, sono così determinate:

- Compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato... ..€ 1.842,69;
- Retta giornaliera di mantenimento..... € 31,63;

**RILEVATO** che il suddetto ricovero del minore (omissis) in esecuzione del mandato del Tribunale per i Minorenni è un'attività obbligatoria ed essenziale e qualora non venisse attuato arrecherebbe danni gravi e irreparabili al soggetto in questione;

**RILEVATO** pertanto necessario ed obbligatorio garantire il ricovero del minore fino al compimento della maggiore età (25 settembre 2024);

**VISTA** la nota prot. n.6328 del 30.05.2024 con la quale questo Ente ha trasmesso il nuovo schema di Convenzione relativo alla prosecuzione del ricovero del minore (omissis) presso la Comunità Alloggio per minori "La Farfalla" di Piraino (ME) Via Convento snc gestita ora dal Consorzio Sociale Insieme codice fiscale e partita IVA 02140000833;

**VISTA** la nota prot. n. 6331 del 30.05.2024 di riscontro alla suddetta nota;

**CONSIDERATO** che per garantire la continuità del ricovero del minore in Comunità, in esecuzione del mandato del Tribunale per i Minorenni fino al compimento della maggiore età (25 settembre 2024), occorre assegnare al Responsabile della IV Area, l'ulteriore somma di € 14.600,00 e che la stessa è disponibile sul capitolo 1878.9 del bilancio di previsione 2024, non essendo sufficiente la somma di € 14.000,00, assegnata precedentemente con deliberazione di G.M. n. 71 del 08.03.2024;

**VISTI:**


- il D.P. n. 158 del 4 giugno 1996 della Regione Siciliana relativo allo schema di convezione tipo per la gestione di Comunità Alloggi per minori;
- la Legge Regionale 22/86;
- la Legge 328/2000;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

### **PROPONE**

Per le motivazioni in premessa meglio specificate che qui s'intendono integralmente riportate:

- **DI PRENDERE ATTO** ed approvare quanto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con il Consorzio Sociale Insieme con sede legale in Patti, via Mazzini s.n.c. , Comunità Alloggio per Minori "La Farfalla" per garantire la continuità del ricovero del minore (omissis) fino al compimento della maggiore età (25 settembre 2024) e secondo quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Messina, al fine di regolarizzare i rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta Cooperativa, assicurando una migliore gestione dei servizi ai sensi delle LL.RR. nn. 22/86 e 328/2000, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE** indirizzo alla Responsabile dell' Area di provvedere alla stipula della convenzione con il Consorzio Sociale Insieme con sede legale in Patti, via Mazzini s.n.c. che gestisce la Comunità Alloggio per Minori "La Farfalla" sita in Piraino, Via Convento s.n.c. per garantire la continuità del ricovero del minore (omissis) e di assegnare alla medesima la somma di € 14.600,00 disponibile sul cap. 1878.9 del bilancio di previsione 2024 necessaria per garantire il ricovero del minore;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile della IV Area tutti gli adempimenti consequenziali per lo svolgimento del predetto servizio.
- **DI DICHIARARE** la delibera immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione alle disposizioni del Tribunale per i minorenni.

Il Responsabile di Area  
Dott.ssa Tiziana FARINA



Il Sindaco  
Carmelita MARCHELLO



Allegato G

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno duemilaventiquattro addì .....del mese di .....

TRA

l'Amministrazione comunale di San Piero Patti codice fiscale n. 86000390830 d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene la dott.ssa Tiziana Farina nella sua qualità di Responsabile della IV Area – Servizi Demografici-URP-Socio Culturale autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione .....n. .... del ....., esecutiva;

E

L'Ente assistenziale "Consorzio Sociale Insieme" Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Patti via Mazzini snc codice fiscale n. 02140000833 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dalla sig.ra Daniela Mobilia nata a Roma il 23.04.1958 in qualità di .Legale Rappresentante/gestore della seguente comunità-alloggio - iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzato a funzionare fino al 06.11.2024 con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato:

1) . D.D.G. n. 970 del 06.05.2024

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

### Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 1 minore di sesso maschile su n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

### Art. 2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile che abbiano età compresa tra i 14 e i 18 anni).

Nella comunità Alloggio per minori possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 14 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il minore ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il minore può continuare a essere ospitato nella Comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

### Art. 3

Le Comunità Alloggio per minori, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 01 psicologo o neuropsichiatra, n. 01 assistente sociale e n. 01 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertamento del requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### **Art. 5**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **Art. 6**

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### **Art. 7**

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **Art. 8**

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera procapite di € 1,45 (uno virgola quarantacinque se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni) e di € 2,17 (due virgola diciassette, se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

#### **Art. 9**

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **Art. 10**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### **Art. 11**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### **Art. 12**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento del minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 13**

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

a) un compenso fisso mensile di € 1.842,69 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza mensile o proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza;

b) una retta giornaliera di mantenimento di € 31,63 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore , di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Per l'inserimento del minore in atto relativo al periodo ..... la spesa presunta è stata quantificata in € .....compresa IVA al 5%.

#### **Art. 14**

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### **Art. 15**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

#### **Art. 16**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal....., tenuto conto del ricovero del minore in atto, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e viene attivata di volta in volta previa

comunicazione del comune di San Piero Patti corredata da provvedimento di impegno spesa ove si indica la durata del ricovero.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare periodicamente sullo stato dei minori ospitati anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### **Art. 17**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### **Art. 18**

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### **Art. 19**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 20**

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è Patti.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

**L'ENTE CONTRAENTE**


**L'ENTE LOCALE**

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° . lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : **favorevole**

Data. 03-06-2024.....

Il Responsabile Area  
Dott.ssa Tiziana Farina



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile Area  
Dott.ssa Tiziana Farina

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **favorevole**

Data. 03.06.2024.....

Il Responsabile Area  
Dott. Carmelo Pino




Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

#### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E 16.600,00....., trova copertura finanziaria alla MISSIONE 12.....  
PROGRAMMA 4..... TITOLO 1.....  
CAPITOLO P.E.G. 1878.9..... del bilancio 2024 (imp. Provv.) 224

Data. 03-06-2024.....

Il Responsabile Area  
Dott. Carmelo Pino



#### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;

CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

#### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

#### DELIBERA

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Sindaco

L'Assessore Anziano

*Almarello*

Il Segretario Comunale

*Pino*

Li \_\_\_\_\_



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il 04-06-2024

E fino al

L'Addetto  
Di Dio Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 04-06-2024

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il \_\_\_\_\_

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04-06-2024

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo Pino

